



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## Deliberazione di Giunta Comunale n° 360 del 06/12/2018

### ORIGINALE

---

**Oggetto:**

**Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2019 – Conferma tariffe vigenti nell'anno 2018.**

---

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Dicembre alle ore 15:30 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale, nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		BAGLIONI ELENA	X	
RUSPOLINI ADRIANO	X		RANCHICCHIO CLAUDIO	X	
PRIMIERI MORENO	X		MARTA ALESSIA	X	

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

**Il Presidente**, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- il D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 – Capo II – disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- con l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito "... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ....";
- con la citata disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Comunicato del Ministero dell'Interno 26 novembre 2018 recita che: "Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- sono state confermate per l'anno 2018 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP vigenti nell'anno 2016 così come determinate con deliberazione del C.S. n. 657 del 02.06.1994, come mantenute per l'anno 1996 con delibera di G.C. n. 1277 del 28.10.1995, come modificate con delibera di C.C. n. 6 del 05.02.1996, come prorogate per gli anni 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 con delibere di G.C. n. 168 del 28.02.1997, n. 141 del 25.02.1998, n. 88 del 17.03.1999, di C.C. n. 27 del 28.02.2000, di G.C. n. 265 del 27.12.2000, di G.C. n. 286 del 20.12.2001, n. 49 del 20.03.2003, n. 43 del 25 marzo 2004, n. 68 del 29 aprile 2005, n. 32 del 2 marzo 2006, n. 31 del 27 febbraio 2007, n. 45 del 6 marzo 2008, n. 63 del 6 marzo 2009, n. 94 del 25 marzo 2010, n. 62 del 15 marzo 2011, n. 54 del 01.03.2012, n. 140 del 30 agosto 2013, n. 167 del 01/07/2014, n. 86 del 14/05/2015, n. 58 del 07/04/2016, n. 45 del 02/03/2017 e n. 11 del 11/01/2018;
- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27/12/2017) ha sospeso, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
*comma 26. "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 , 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di*

*fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ”;*

- non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2019, si ritiene di assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;
- dunque, sulla base della norma sopra richiamata: 1) il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 2) sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;
- nonostante le importanti problematiche connesse alla grave crisi economica generale, i rilevanti tagli dei trasferimenti erariali e la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, richiedano risorse aggiuntive ed un incremento del gettito delle entrate tributarie, l'Amministrazione Comunale intende confermare per l'anno 2019 e tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – TOSAP come stabilite per l'anno 2018, così da poter ottenere un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno provvedere in merito, disponendo di conseguenza la conferma per l'anno 2019 delle tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – TOSAP vigenti nell'anno 2018

**Valutato** in € 75.000,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe per l'anno 2019;

**Richiamato** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**Visto** il Capo II del D.L. gs. 15.11.1993, n. 507;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;

**Visti** i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000 ed allegati al presente atto;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs n.267/2000;

**All'unanimità** di voti, legalmente espressi,

## **D E L I B E R A**

**1) DI DISPORRE**, per le motivazioni esposte in premessa, la conferma per l'anno 2019, delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP vigenti nell'anno 2018 così come determinate con deliberazione del C.S. n. 657 del 02.06.1994, come mantenute per l'anno 1996 con delibera di G.C. n. 1277 del 28.10.1995, come modificate con delibera di C.C. n. 6 del 05.02.1996, come prorogate per gli anni 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010, 2011. 2012, 2013 e 2014 con delibere di G.C. n. 168 del 28.02.1997, n. 141 del 25.02.1998, n. 88 del 17.03.1999, di C.C. n. 27 del 28.02.2000, di G.C. n. 265 del 27.12.2000, di G.C. n. 286 del 20.12.2001, n. 49 del 20.03.2003, n. 43 del 25 marzo 2004, n. 68 del 29 aprile 2005, n. 32 del 2 marzo 2006, n. 31 del 27 febbraio 2007, n. 45 del 6 marzo 2008, n. 63 del 6 marzo 2009, n. 94 del 25 marzo 2010, n. 62 del 15 marzo 2011, n. 54 del 01.03.2012, n. 140 del 30 agosto 2013, n. 167 del 01/07/2014, n. 86 del 14/05/2015 ,n. 58 del 07/04/2016, n. 45 del 02/03/2017 e n. 11 del 11/01/2018;

**2) DI DARE ATTO** che il gettito stimato della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2019 ammonta ad euro 75.000,00;

**3) DI DARE ATTO**, altresì, che il gettito ordinario previsto per la tassa in parola, derivante dall'applicazione delle suddette tariffe, potrà costituire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente e contribuire all'obbligatorio equilibrio economico del bilancio, nonché ad assicurare il finanziamento della spesa connessa al mantenimento dei servizi comunali;

**4) DI DARE ATTO** anche per l'anno 2019, non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali , di assumere prudenzialmente che esso sia esteso anche all'esercizio 2019;

**5) DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012;

**6) DI DICHIARARE** la presente, all'unanimità di voti immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale  
Paola Bastianini

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---